



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2019, proposto dai signori Alessandro Francesco Aufiero, Gaetano Barbato, Giuseppe Di Sanza, Matteo Fabiano, Angela Liveri, Francesco Lucchese, Irma Morrone, Alessandro Palombo, Christian Rizzi, Dario Russo, Silvia Scarpino, Adriano Filippo Schillaci, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio De Angelis in Roma, via Montevideo, 10;

contro

Il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07012/2018, resa tra le parti, concernente l'e/o la riforma, previa concessione di idonea misura cautelare dell'ordinanza 7012/2018 del 21.11.2018

(ad oggi non notificata) (doc. 1), con cui il TAR del Lazio, Roma, Sez. IBis, ha respinto l'istanza cautelare proposta incidentalmente al ricorso n. 11777/2018, con cui gli odierni appellanti avevano richiesto:

«l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare 1) dell'avviso del 24.07.2018, relativo all'esito della prova scritta d'esame del concorso per il reclutamento di n. 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale indetto con decreto del 28.04.2018 - relativamente ai posti messi a concorso per i c.d. VFP1 in congedo ed i VFP4 - nella parte in cui convoca per l'espletamento della successiva prova di concorso i soli concorrenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o maggiore di 81/100, nonché della graduatoria (non pubblicata) a questo sottesa; 2) del provvedimento, se esistente - e quindi di estremi e contenuto sconosciuto - con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha ritenuto opportuno considerare la prova scritta quale prova preliminare, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 7, comma 4 e 5; 3) del Bando di concorso per il reclutamento di n. 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale indetto con decreto del 28.04.2018, nella parte in cui, all'art. 7, comma 5, prevede che “qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 (ndr prova scritta) avrà valore anche di prova preliminare. In tal caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi: a. determinerà la formazione di tre distinte graduatorie, una per ciascuna della riserva dei posti a concorso di cui all'articolo 1. comma 1, per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 9, in numero pari a: - quello della riserva dei posti messi a concorso moltiplicato per 2,3, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b)” (ossia i c.d. VFP1 in servizio ed i VFP1 in congedo/VFP4), nonché, per le stesse ragioni, nella parte di cui all'art. 5, comma 2; 4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il D.M. 28 luglio 2005 nella sola e denegata

ipotesi in cui dovesse essere interpretato nel senso di attribuire all'amministrazione precedente - al momento dell'indizione di una procedura per il reclutamento del personale, ovvero successivamente - la facoltà di fissare un'ingiusta e sproporzionata soglia di sbarramento al numero dei soggetti ammessi a svolgere, all'esito della prova scritta, le successive prove di concorso e, per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con la quale i ricorrenti sostengono la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio e chiedono di venir autorizzati alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra citata, e che pertanto i ricorrenti sono autorizzati ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web dell'Arma dei Carabinieri di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento i ricorrenti provvederanno nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M.

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina ai ricorrenti di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami, fissando però l'onere della notifica individuale ad almeno tre controinteressati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 15 febbraio 2019.

Il Presidente
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO